

## Notifica congedo non pagato

**Un congedo non pagato è una pausa dell'attività lavorativa desiderata dalla persona assicurata, facoltativa e tipicamente non ricorrente nel corso della quale il rapporto di lavoro rimane in essere.**

Per interruzioni del lavoro periodiche o specifiche per il posto di lavoro, si prega di utilizzare il formulario [«Interruzione/ripresa del lavoro»](#).

\*Contratto n°: \_\_\_\_\_

Categoria di persone (Cat-P): \_\_\_\_\_

\*Polizza n°: \_\_\_\_\_

\*Ditta: \_\_\_\_\_

Via, n°: \_\_\_\_\_

NPA, Luogo: \_\_\_\_\_

### 1 Dati della persona assicurata

\*Cognome: \_\_\_\_\_ \*Pome: \_\_\_\_\_

\*Via, n°: \_\_\_\_\_ \*P.U.C.F.S. [ \* [ : \_\_\_\_\_

\*Data di nascita: \_\_\_\_\_ \*Nazionalità: \_\_\_\_\_

### 2 Informazioni importanti

- Un congedo non pagato di durata inferiore a un mese non richiede notifica. La previdenza viene portata avanti per intero secondo le disposizioni regolamentari.
- Se il congedo non pagato ha durata superiore ai 6 mesi, il suo inizio coincide con l'uscita. La copertura dei rischi si limita alla copertura successiva di un mese in seguito all'inizio del congedo non pagato.
- La persona assicurata deve presentare la notifica prima dell'inizio del congedo non pagato.
- L'inizio del rapporto di lavoro non può coincidere con un congedo non pagato.
- La persona assicurata non può esercitare nessuna attività lucrativa regolare di natura diversa nel corso del congedo non pagato.
- Il finanziamento dei contributi deve essere concordato individualmente tra il dipendente e il datore di lavoro. Il datore di lavoro rimane comunque legato al pagamento dei premi alla fondazione.

Ulteriore informazioni sul congedo non pagato sono contenute nel foglio informativo «congedo non pagato» disponibile su: [www.helvetia.ch/it](http://www.helvetia.ch/it) → Clienti aziendali → Previdenza professionale → Info-Center.

### 3 Durata e tipologia della copertura assicurativa

La persona assicurata desidera optare, d'accordo con il datore di lavoro, per la soluzione seguente per il periodo del congedo non pagato:

\*Conclusione del diritto al salario: \_\_\_\_\_ \*Ripresa dell'attività lavorativa: \_\_\_\_\_

#### 1. Prosecuzione completa dell'assicurazione

Per la durata del congedo non pagato l'assicurazione viene portata avanti per intero. Rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di previdenza del personale.

#### 2. Assicurazione provvisoria contro i rischi

Per la durata del congedo non pagato il processo di risparmio viene sospeso, ma la copertura dei rischi rimane in essere. Si applicano le disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale di cui in allegato.

#### 3. Sospensione

Per la durata del congedo non pagato non vengono riscossi contributi. Per questo periodo la copertura assicurativa si riduce alle prestazioni minime di legge sulla base del salario ridotto del periodo privo di salario.

---

#### 4 Assicurazione mediante accordo LAINF

La copertura dell'infortunio viene meno, conformemente alla LAINF, 30 giorni dopo l'inizio del congedo non pagato. La persona assicurata ha la possibilità di portare avanti la copertura dell'infortunio per un massimo di 180 giorni attraverso l'assicurazione mediante accordo LAINF.

La fondazione presuppone che per il congedo non pagato sussista una tale assicurazione mediante accordo LAINF.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire informazioni in merito ai propri dipendenti.

L'assicurazione mediante accordo LAINF

è aperta presso: \_\_\_\_\_, fino al: \_\_\_\_\_

sarà stipulata presso: \_\_\_\_\_

---

#### 5 Firme

La persona assicurata conferma la scelta della copertura assicurativa per il periodo del congedo non pagato e prende atto delle eventuali riduzioni nelle prestazioni che ne derivano:

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Firma della persona assicurata

---

L'impresa si dichiara d'accordo con la scelta della copertura assicurativa per il periodo del congedo non pagato:

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Timbro, della ditta firma

---

**La preghiamo di voler inviare il presente formulario all'indirizzo seguente:**

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, casella postale 3855, 4002 Basilea

---

## Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale

### riguardanti la previdenza del personale nel corso della durata di un congedo non pagato

Un congedo non pagato\* è una pausa dell'attività lavorativa desiderata dalla persona assicurata, facoltativa e tipicamente non ricorrente nel corso della quale il rapporto di lavoro rimane in essere e non viene esercitata nessuna attività lucrativa di natura diversa.

Un congedo non pagato di durata inferiore a un mese non richiede notifica, la previdenza viene portata avanti per intero secondo le disposizioni regolamentari.

Un congedo non pagato di durata superiore a un mese deve essere comunicato alla fondazione prima del suo inizio per mezzo del formulario «Notifica congedo non pagato».

- Qualora il congedo non pagato abbia una durata compresa fra uno e sei mesi la persona assicurata, d'accordo con il datore di lavoro, ha la possibilità di scegliere una delle opzioni indicate qui di seguito per la durata del congedo.
- Qualora il congedo non pagato abbia durata superiore ai sei mesi è esclusa la possibilità del proseguimento dell'assicurazione delle prestazioni di previdenza nel quadro delle opzioni indicate qui di seguito. In questo caso la data di inizio del congedo non pagato corrisponde con l'uscita dalla previdenza e la copertura assicurativa viene meno alla scadenza della copertura successiva.

#### Opzioni:

##### 1 Proseguimento dell'assicurazione delle prestazioni di previdenza

Per la durata del congedo non pagato l'assicurazione viene portata avanti in misura completa. Si applicano le disposizioni del regolamento di previdenza del personale in vigore alla data del congedo non pagato.

##### 2 Assicurazione provvisoria contro i rischi

Nell'ambito dell'assicurazione provvisoria contro i rischi le prestazioni di rischio regolamentari in caso di decesso e incapacità di guadagno, compresa la liberazione dal pagamento dei contributi in caso di incapacità lavorativa o di guadagno, continuano a essere assicurate per la durata del congedo non pagato. Il processo di risparmio viene sospeso per la durata del congedo non pagato.

Il salario assicurato corrisponde a quello assicurato prima del congedo non pagato.

Il periodo d'attesa per la rendita di invalidità e le rendite per figli d'invalidi è di 3 mesi. La copertura dell'infortunio è disciplinata dalle disposizioni regolamentari.

Per il periodo del congedo non pagato il pagamento dei contributi si riduce di una quota pari ai contributi per gli accrediti di vecchiaia.

##### 3 Interruzione della previdenza

Per la durata del congedo non pagato non è richiesto un proseguimento della previdenza. L'assicurazione viene sospesa e non sono dovuti contributi. La copertura assicurativa fa riferimento al salario annuo ancora percepito, laddove questo sia superiore alla soglia d'entrata LPP e sia limitato alle prestazioni minime di legge. In caso di riduzione del salario annuo al di sotto della soglia d'entrata LPP, l'assicurazione si estingue con l'inizio del congedo non pagato e in seguito alla scadenza della copertura successiva. Il diritto alla prestazione d'uscita o al rimborso di contributi rimane inalterato.

Il finanziamento dei contributi e dei premi per le opzioni 1 e 2 si basa sostanzialmente sulle disposizioni regolamentari, fatta salva la possibilità per il datore di lavoro e il dipendente di concordare modalità di finanziamento diverse. Il datore di lavoro rimane legato al pagamento dei premi alla fondazione a prescindere dalle regole di finanziamento.

Tutte le altre disposizioni del regolamento di previdenza del personale valgono senza variazioni.

La commissione di previdenza

\* La partecipazione a una guerra o a operazioni belliche non è da intendersi come congedo non pagato. Qualora la persona assicurata prenda parte a una guerra o a operazioni belliche viene esclusa ogni copertura – ad eccezione del rimborso di contributi.